

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 305)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1968

Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dispone che il valore venale degli alloggi è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, composta dall'Intendente di finanza e dall'Ingegnere capo del Genio civile.

L'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2, dispone, a sua volta, che avverso la determinazione del prezzo è ammesso ricorso ad una com-

missione nominata, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, dal Ministro dei lavori pubblici, e composta:

1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

2) da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri.

In molti casi le commissioni predette si trovano nella impossibilità di funzionare a causa della vacanza, dell'assenza od impedimento di uno dei loro membri, e ciò determina, ovviamente, una situazione di grave disagio in danno degli assegnatari, che non possono stipulare il contratto di cessione in proprietà fino a che gli alloggi non siano valutati dalla commissione provinciale o non

siano stati decisi i ricorsi proposti alla commissione regionale.

Poichè da più parti continuano a pervenire lamentele in ordine all'irregolare funzionamento delle cennate commissioni, si ritiene che le difficoltà esistenti possano essere superate soltanto attraverso una modifica delle vigenti disposizioni, che preveda la nomina di sostituti dei componenti le commissioni stesse.

In tal senso è stata, pertanto, presa l'iniziativa per l'unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è inserito il seguente:

« In caso di vacanza, assenza od impedimento, il Presidente ed i componenti la Commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti:

il Provveditore alle opere pubbliche dal Capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato; l'Intendente di finanza dall'Intendente aggiunto o, nel caso che questi manchi, dal vice Intendente; l'Ingegnere capo del Genio civile dall'ingegnere di ruolo del grado più elevato in servizio presso l'Ufficio del genio civile, designato dal Provveditore alle opere pubbliche ».

**Art. 2.**

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente:

« Per il Presidente ed ognuno dei componenti la Commissione, il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano i requisiti richiesti dal comma precedente ».